



POLITECNICO DI BARI

IL DECANO

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1989 n.50
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012;
- VISTO il “Regolamento Elettorale di Ateneo” del Politecnico di Bari; emanato con D.R. n. 245 del 20.06.2012 e modificato con il D.R. n. 396 del 02.10.2012;
- SENTITO il Senato Accademico, nell’adunanza del 3 luglio 2013;

DISPONE

Art. 1 - Indizione

Sono indette le votazioni per l’elezione del Rettore del Politecnico di Bari per il sessennio accademico 2013/2019.

Art. 2 – Calendario delle operazioni elettorali

Le operazioni elettorali saranno articolate seguente il seguente calendario:

- entro il **12 luglio 2013** sarà reso pubblico l’elenco degli elettori;
- entro le ore **12.00** del **19 luglio 2013** dovranno pervenire alla Direzione Generale, Ufficio Organi Accademici Collegiali e Procedure Elettorali, le proposte di candidature indirizzate al Decano del Politecnico;
- entro il **22 luglio 2013** saranno rese pubbliche le candidature, previa verifica della loro regolarità;
- il **5 settembre 2013**, con inizio **alle ore 10:00**, previa richiesta al Decano da parte di almeno uno di essi, i candidati potranno presentare i propri programmi in apposita assemblea che si svolgerà presso l’Aula Magna “Attilio Alto”;
- le operazioni di voto si svolgeranno presso **l’Aula Magna “Attilio Alto”**;
- la prima votazione è fissata per il giorno **9 settembre 2013**, dalle **ore 9:00** alle **ore 16:00**;
- qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti si procederà alla seconda votazione fissata per il giorno **13 settembre 2013**, dalle **ore 9:00** alle **ore 16:00**;
- qualora anche nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà ad una terza votazione fissata per il giorno **17 settembre 2013** dalle **ore 9:00** alle **ore 16:00**;
- qualora anche nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà con il ballottaggio tra i due candidati che in essa hanno riportato il maggior numero di voti, fissato per il **25 settembre 2013** dalle **ore 9:00** alle **ore 16:00**; a parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; in caso di pari anzianità nel ruolo, è eletto il candidato più anziano anagraficamente.

Art. 3 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguiranno ininterrottamente fino alla loro conclusione.

Art. 4 - Elettorato attivo.

L’elettorato attivo spetta:

- a) a tutti i docenti;

- b) a tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- c) a tutti gli studenti componenti del Consiglio degli Studenti, dei Consigli di Dipartimento, nonché da ogni altra loro rappresentanza negli organi di Ateneo di cui all'art. 10 dello Statuto del Politecnico, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo degli studenti.

Art. 5 – Elettorato passivo

L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari delle università italiane in regime di impegno a tempo pieno che abbiano una aspettativa di servizio fino almeno al 30 settembre 2019, non abbiano già ricoperto la carica di Rettore e non siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo.

Art. 6 – Seggio elettorale.

Con successivo provvedimento sarà individuata la composizione del seggio elettorale.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente dispositivo, si rinvia allo Statuto, al Regolamento Elettorale di Ateneo, nonché alla normativa vigente.

Bari, 5 luglio 2013

Prof. Michele Napolitano

